

**LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1991, N. 8**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (primo provvedimento)<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

**Art. 2**

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

**Art. 3**

1. Al maggior onere di lire 254.110 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione.

**Art. 4**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a

---

<sup>1</sup> In B.U. 9 aprile 1991, n. 16.

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLE<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Omesse per carattere prevalentemente finanziario.

---

---